SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 novembre 2004, n. **269.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «siano beneficiari» *sono inserite le seguenti:* «, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari» *e, dopo le parole:* «differimenti e proroghe», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004».

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«*6-bis.* I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera *a)* del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera *b)* del medesimo comma»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

All'articolo 3, al comma 7, le parole: «31 dicembre 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2005».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *(Copertura finanziaria)*. – *1.* Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «31 ottobre 2004» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 marzo 2005»;

al comma 3, dopo le parole: «al locatore» *sono inserite le seguenti*: «e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2».

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore"».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *(Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392)*. – *1*. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – *(Modalità per il rilascio)*. – *1*. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile"».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2005».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2005».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. – *(Disposizioni finali)*. – *1*. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3106):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio) riunite in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e speciale infanzia e minori.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalle commissioni 2ª e 13ª il 22, 29 settembre e 5 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 6 e 12 ottobre 2004 e approvato il 13 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5350):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 14 ottobre 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 20, 21, 26 e 27 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 2 e 3 novembre 2004 ed approvato il 4 novembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3106-*B*):

Assegnato alla 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio) riunite in sede referente, il 4 novembre 2004 con parere della commissione 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 13ª il 9 novembre 2004.

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 2004.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

04G0306

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2004, n. **270.**

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *d)*.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera *g)*, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *a)*, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera *a)* del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1998, n. 39.

— Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1998, n. 108.

— La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155.

— La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

— L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:

«Art. 11. — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210:

«Art. 4. — 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei

corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.».

— Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, così recita:

«Art. 6. — 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera *c)* del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.».

— Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:

«15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) in ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera *a)*";

d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere *a)*" è inserita la seguente: ", *b)*";

e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria" è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze della formazione primaria,"».

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si veda le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264:

«Art. 1. — Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda le note all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— Per il titolo del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.

04G0303

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2004.

Indizione della giornata nazionale del diabete per il giorno 14 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)*;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», ed in particolare l'art. 2, comma 1, punto 3), che elenca tra gli obiettivi della stessa «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata»;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito»;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, che al punto 3.2.4 prevede l'attivazione di programmi di educazione e di informazione sanitaria per la prevenzione delle malattie metaboliche;

Considerato il ruolo fondamentale ed insostituibile riconosciuto alle associazioni di volontariato dalle disposizioni dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerato che le associazioni di volontariato più rappresentative a livello nazionale, quali l'Associazione italiana diabetici (FAND), l'Associazione italiana difesa interessi dei diabetici (AID), l'Associazione nazionale italiana atleti diabetici (ANIAD) e la Federazione nazionale diabete giovanile (FDG) hanno fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale del diabete» per il giorno 14 novembre 2004;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

È indetta per il giorno 14 novembre 2004 la «Giornata nazionale del diabete».

Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee informazioni e tramite iniziative di sensibilizzazione, la diffusione di una cultura della prevenzione nell'ambito dei corretti stili di vita e delle malattie metaboliche.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ministeri istituzionali Presidente del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 18

04A11114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2004.

Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»), del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite con il Ministro competente;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di agevolazioni creditizie, fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché della ricerca scientifica e tecnologica, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata («FSRA»);

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha disciplinato le modalità di esercizio del FSRA, di erogazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (successivamente soppresso e confluito nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - «MIUR») di finanziamenti agevolati e ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art. 14 che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica («FIT») presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (successivamente soppresso e confluito nel Ministero per le attività produttive - «MAP»);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con il quale è stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla ricerca («FAR»), in sostituzione del FSRA, e riordinata la normativa di concessione di finanziamenti agevolati a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;

Visto il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi del summenzionato articolo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e considerato che la presente operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di competenza del MAP e del MIUR, e che pertanto le caratteristiche della stessa devono essere individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Attesa la necessità di individuare *(i)* crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e disporne la cessione alla «Società di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilità limitata» «S.C.I.C. a r.l.», costituita ai sensi dell'art. 15 («SCIC») e *(ii)* le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emette nell'ambito di tale operazione;

Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la riscossione dei crediti ceduti può essere svolta dallo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della cessione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MIUR cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004, a fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sulle disponibilità del FSRA e del FAR ai soggetti di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1 al presente decreto (i «Crediti MIUR»).

In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale è allegato un elenco del Crediti MIUR. Il MIUR garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi importi indicati nell'elenco.

Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione di Crediti MIUR dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonché gli obblighi che il MIUR assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR, il MIUR corrisponderà con i termini e le modalità specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MIUR in relazione ad eventuali crediti rispondenti ai criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata suc-

cessivamente accertata l'inesistenza è tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MAP cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004 a fronte di finanziamenti a tasso agevolato erogati utilizzando gli importi disponibili sul FIT ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto (i «Crediti MAP» e unitamente ai Crediti MIUR e, a decorrere dalla cessione di cui all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti ulteriori come di seguito definiti, congiuntamente indicati come i «Crediti»).

In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale allega un elenco dei Crediti MAP. Il MAP garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MAP per i rispettivi importi indicati nell'elenco.

Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione o esclusione di Crediti MAP dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonché gli obblighi che il MAP assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP, il MAP corrisponde, con i termini e le modalità specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MAP in relazione ad eventuali crediti rispondenti al criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto e ceduti ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente accertata l'inesistenza è tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.

Art. 2.

Corrispettivo cessione

1. Il netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8 è suddiviso tra MIUR e MAP proporzionalmente al valore nominale dei Crediti rispettivamente ceduti.

In particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MIUR, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:

(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad € 550.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto:

(i) delle commissioni di collocamento dei titoli;

(ii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa SCIC, ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo non superiore ad € 1.350.000;

(iii) di un importo di € 50.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidità per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;

(iv) nonché di un importo non inferiore ad € 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4;

(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.

Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera *(a)*, che precede è versato dalla SCIC al MAP sul conto di contabilità speciale n. 1201 del MAP intestato al FIT aperto presso la tesoreria provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MAP»).

Art. 3.

Impegni MIUR

Il MIUR, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MIUR e dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4, *(i)* assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione e per il buon esito dell'operazione, *(ii)* rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del Ministero dell'economia e delle finanze («MEF») in relazione al MIUR, ai Crediti MIUR ed ai Crediti ulteriori, quali indicati nell'allegato 2. Il MEF sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MIUR, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in base alla quale è approvato l'ordine di priorità dei pagamenti allegato al contratto di cessione.

Il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione in forza del quale il MIUR si impegna ad amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti MIUR, nonché a gestire le eventuali procedure di recupero dei Crediti MIUR insoluti. Il MIUR ha facoltà di sub-delegare a soggetti terzi una o più delle attività di cui è incaricato in relazione ai Crediti MIUR, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del MIUR nei confronti della SCIC rispetto alle modalità di espletamento di tali attività.

Il MIUR assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli onorari derivanti dall'attività di recupero dei Crediti MIUR anche nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con tali terzi.

A fronte dell'attività di amministrazione, gestione, riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MIUR, il MIUR riceve dalla SCIC una commissione (la «Commissione MIUR»), comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui Crediti MIUR e sui Crediti ulteriori nel semestre stesso e una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede contenziosa, in relazione ai Crediti MIUR e ai Crediti ulteriori, nel semestre stesso. Tali commissioni sono corrisposte e liquidate sul Conto MIUR secondo l'ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.

In caso di sub-delega delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, il MIUR determina il compenso dovuto ai soggetti terzi, che non può essere superiore alle commissioni di cui al comma precedente.

Il MIUR può avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le commissioni MIUR, di cui al comma precedente, nonché utilizzare un importo non superiore al 50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttività e/o indennità di risultato in favore del personale, anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attività stessa.

Art. 4.

Crediti ulteriori MIUR

Il contratto di cessione contiene l'impegno del MIUR a cedere alla SCIC, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) erogati nel periodo compreso fra il 31 luglio 2004 ed il 20 dicembre 2004 nei limiti di un importo massimo in linea capitale pari a € 42.000.000, a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i «Crediti ulteriori»).

In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC, entro il 31 dicembre 2004, apposito contratto di cessione dei crediti con allegato un elenco dei Crediti ulteriori. Il MIUR garantirà alla SCIC l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco.

Fatta eccezione per quanto diversamente disposto dal presente articolo, il contratto di cessione relativo ai Crediti ulteriori contiene le medesime disposizioni del contratto di cessione di cui all'art. 1.

Il MIUR riceverà dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti ulteriori:

(a) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, per un importo non inferiore ad € 30.000.000;

(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi, secondo le modalità di cui all'art. 6, a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati.

Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori è finanziato con i proventi dell'emissione dei titoli di cui all'art. 8 per un ammontare non inferiore ad € 30.000.000 che è trattenuto sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del MIUR.

L'eventuale importo non utilizzato per versare il corrispettivo iniziale dei Crediti ulteriori è utilizzato dalla SCIC per il rimborso dei titoli di cui all'art. 8 secondo le modalità di rimborso dei medesimi.

Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori è pagato al MIUR all'avvenuto perfezionamento della cessione ed espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'opponibilità ai terzi della stessa.

Con il contratto di gestione di cui all'art. 3 il MIUR assume l'obbligo di svolgere, in relazione ai Crediti ulteriori, successivamente alla cessione alla SCIC, le stesse attività di amministrazione, gestione, riconciliazione, incasso e recupero ad esso affidate in relazione ai Crediti MIUR in nome e per conto della stessa.

Art. 5.

Impegni MAP

Il MAP, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti MAP *(i)* assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione, *(ii)* rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del MEF in relazione al MAP e ai Crediti MAP, quali indicati nell'allegato 4. Il MEF sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MAP, rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in base alla quale è approvato l'ordine di priorità dei pagamenti allegato al contratto di cessione.

Il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione dei Crediti MAP in forza del quale il MAP si impegna ad amministrare, gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti MAP, nonché a gestire le eventuali procedure di recupero dei Crediti MAP insoluti. Il contratto di gestione inoltre prevede che il MAP ha la facoltà di subdelegare a soggetti terzi una o più delle attività di cui è incaricato in relazione ai Crediti MAP, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del MAP nei confronti della SCIC rispetto alle modalità di espletamento di tali attività.

Il MAP assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli onorari derivanti dall'attività di recupero

dei Crediti MAP anche nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che precede, ove previsto nelle convenzioni con i terzi stessi.

A fronte dell'attività di amministrazione, gestione, riscossione e riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti MAP, il MAP riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui Crediti MAP e una commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede contenziosa, in relazione ai Crediti MAP. Tali commissioni sono corrisposte secondo l'ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.

In caso di sub-delega delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, il MAP determina il compenso dovuto ai soggetti terzi, che non può essere superiore alle commissioni di cui al comma precedente.

Il MAP può avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza informatica, legale ed altre) utilizzando le Commissioni MAP, di cui al comma precedente, nonché utilizzare un importo non superiore al 50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttività e/o indennità di risultato in favore del personale, anche appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello svolgimento della attività stessa.

Art. 6.

Corrispettivo differito

L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 è versato dalla SCIC:

(a) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) e della riscossione dei Crediti MAP, nonché dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MIUR di cui al precedente art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti ulteriori a cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MAP di cui al precedente art. 2, gli oneri sostenuti per interessi, per altri eventuali oneri accessori e per i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che la SCIC avrà ricevuto dal MIUR, dal MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 8 o dei nuovi titoli che dovessero essere emessi o dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo, per il pagamento dei relativi interessi, o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero,

(b) a scelta e su richiesta congiunta del MIUR e del MAP, d'intesa con il MEF, successivamente all'integrale rimborso dei titoli o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera *(a)*, mediante retrocessione dalla SCIC al MIUR dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) ed al MAP dei Crediti MAP non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.

L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma, lettera *(a)*, è ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto dei crediti ceduti da ciascuno di essi, nonché in funzione dei costi, dei tempi e dei proventi della riscossione e dei recuperi dei crediti ceduti riferiti a ciascun Ministero, con le modalità specificate nel contratto di cessione.

Al fine della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti terzi dalla stessa designati, provvedono a tenere una contabilità separata dei crediti ceduti, dei tempi e dei proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonché di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.

Il MEF, di concerto con il MIUR ed il MAP, anche separatamente, possono chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una o più soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al precedente comma 1, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, secondo termini e modalità contenuti in successivi decreti da emettersi dal MEF di concerto con il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli, di cui al successivo art. 8, in essere in quel momento.

Art. 7.

Conto di riscossione

La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto sul quale, secondo quanto previsto dai contratti di gestione di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme riscosse a fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo corrisposta dalle controparti dei documenti dell'operazione ad eccezione delle somme ricevute dalle controparti dei contratti di copertura di cui all'art. 10. Sulla giacenza media del conto è corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilità, ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del MEF.

La SCIC può utilizzare per il deposito delle somme di cui al precedente comma conti correnti diversi da quello summenzionato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a

breve termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a F-1 da Fitch Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da Standard & Poor's e l'utilizzo di tali conti sia richiesto dalle medesime società di rating come condizione per il mantenimento del rating sui titoli stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 8.

Titoli

Per finanziare il corrispettivo iniziale, nonché il corrispettivo che dovrà essere versato al MIUR in seguito alla cessione dei Crediti ulteriori di cui all'art. 4, la SCIC, ai sensi del comma 3 dell'art. 15, emette dei titoli a ricorso limitato, il cui collocamento è curato dalle banche selezionate, a seguito di procedura competitiva, dal MEF.

Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 5. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 9.

Diritto di riacquisto

Il MAP ed il MIUR congiuntamente, d'intesa con il MEF, possono riacquistare dalla SCIC, secondo le modalità previste nel contratto di cessione di cui all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli stessi alla data di emissione, tutti i Crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o di esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali Crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli e di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione di cartolarizzazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito.

Art. 10.

Contratti di copertura

Il MEF provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 8, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi.

Art. 11.

Sottoscrizione dei contratti

Il dott. Luciano Criscuoli direttore generale *pro tempore* della direzione per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, o in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente da lui delegato è autorizzato a sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto in nome e per conto del MIUR.

Il dott. Roberto Pasca di Magliano, direttore generale del MAP ed il dott. Antonio Martini dirigente del MAP, sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto in nome e per conto del MAP.

Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del tesoro del MEF sono autorizzati disgiuntamente a sottoscrivere il contratto di garanzia e indennizzo, la convenzione tra i creditori relativi all'operazione e tutti gli altri documenti e atti relativi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254

ALLEGATO 1

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MIUR

1. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FAR che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali è stata effettuata almeno un'erogazione;

b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a € 1.000, ad eccezione di quelli derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte dal finanziamento identificato con il numero pratica 6473 e concesso con decreto direttoriale numero 1131 del 18 ottobre 2001 in relazione al quale non vi sono somme dovute e non pagate superiori ad € 35.000; e

c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria.

2. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a valere sul FSRA che, alla stessa data, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali è stata effettuata almeno un'erogazione;

b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate superiori a € 1.000;

c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale o liquidazione volontaria; e

d) che sono identificati da numeri di pratica diversi dai seguenti: 0542750200, 0573550100, 0573550300.

Saranno altresì ceduti con pubblicazione di un ulteriore avviso di cessione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* tutti i crediti relativi ad ulteriori erogazioni effettuate entro il 20 dicembre 2004 relative ai finanziamenti che sono compresi nei criteri elencati ai numeri (1) e (2) che precedono.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MIUR A FAVORE DI SCIC E DEL MEF

(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti MIUR e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;

(B) dichiarazioni e garanzie in merito: *(i)* all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MIUR e per l'assunzione dei connessi obblighi; *(ii)* alla idoneità del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarità dei Crediti MIUR; e *(iii)* al fatto che la stipula del contratto di cessione non è in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi al MIUR, al suo patrimonio o ai Crediti MIUR;

(C) dichiarazioni e garanzie in merito: *(i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MIUR contenute nell'elenco che sarà allegato al contratto di cessione; *(ii)* alla legittima titolarità in capo al MIUR dei Crediti MIUR e alla conformità alla legge dei contratti da cui essi derivano; *(iii)* alla capacità di disporre dei Crediti MIUR da parte del MIUR, quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; *(iv)* all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MIUR e alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti; *(v)* alla non opponibilità a SCIC nell'esecuzione del contratto di immunità o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MIUR e alla non sussistenza di facoltà di recesso del MIUR da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtù della sua natura pubblicistica; *(vi)* all'impegno del MIUR di agire secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; *(vii)* alla piena conoscenza da parte del MIUR dei meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai recuperi in relazione ai Crediti MIUR;

(D) impegno a ripetere le dichiarazioni a garanzia con riferimento ai Crediti Ulteriori in corrispondenza della relativa cessione ai sensi dell'art. 4;

(E) impegno *(i)* ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non correttezza di quanto lo stesso MIUR abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti; e *(ii)* a integrare le informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MIUR allegato al contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicità e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;

(F) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o spesa derivanti: *(i)* dall'inadempimento degli obblighi assunti dal MIUR con il contratto di cessione; *(ii)* dalla incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MIUR; o *(iii)* dal mancato incasso o recupero di Crediti MIUR in conseguenza dell'esercizio nei confronti del MIUR dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;

(G) impegno a: *(i)* compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione dei Crediti MIUR e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla SCIC; *(ii)* prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa nelle attività di verifica relative ai Crediti MIUR e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi ai Crediti MIUR; *(iii)* a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MIUR e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti MIUR o parte di essi; *(iv)* a non intraprendere alcuna azione che possa causare l'invalidità o inesigibilità di alcuno dei Crediti MIUR o l'invalidità o non escutibilità di alcuna delle garanzie ad essi connesse;

(H) impegno a concludere con la SCIC entro il 31 dicembre 2004 un contratto di cessione *pro soluto*, avente ad oggetto i Crediti Ulteriori, sostanzialmente agli stessi termini e condizioni previsti nel contratto di cessione relativo ai Crediti MIUR;

(I) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;

(J) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;

(K) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e veridicità delle informazioni fornite dal MIUR o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;

(L) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che residuano in capo al MIUR in relazione ai finanziamenti dai quali sorgono i Crediti MIUR e, in particolare, impegno, nel caso in cui il MIUR rimanga titolare di frazioni di crediti in relazione a finanziamenti da cui derivano i Crediti MIUR, a cooperare con la SCIC nelle attività necessarie ai fini della tutela dei diritti della SCIC in relazione ai Crediti MIUR.

ALLEGATO 3

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MAP

Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di finanziamenti concessi ed interamente erogati, sotto forma di credito agevolato, dal MAP a valere sul FIT in base alla normativa vigente precedentemente all'applicazione del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

a. in relazione ai quali è stata stipulata la dichiarazione d'obbligo finale («DOF»);

b. in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate;

c. per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a procedura concorsuale a liquidazione volontaria;

d. identificati da numeri di contratto diversi dai seguenti: 1538 del 6 dicembre 1990, 1820 del 15 aprile 1992, 2324 del 29 novembre 1993, 2406 del 23 settembre 1994, 2473 del 24 gennaio 1996, 1311 del 23 novembre 1989, 2076 del 26 febbraio 1993, 2261 del 27 settembre 1993 e 2138 del 26 aprile 1993; e

e. identificati da numeri di decreto diversi dai seguenti: 10857 del 15 settembre 1999, 10006 del 14 aprile 1994 e 10089 del 26 ottobre 1994.

ALLEGATO 4

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MAP A FAVORE DI SCIC E DEL MEF

(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti MAP e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;

(B) dichiarazioni e garanzie in merito: *(i)* all'avvenuto adempimento di tutto quanta necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti MAP e per l'assunzione dei connessi obblighi; *(ii)* alla idoneità del contratto di cessione a trasferire a SCIC la titolarità dei Crediti MAP; e *(iii)* al fatto che la stipula del contratto di cessione non è in conflitto con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi al MAP, al suo patrimonio o ai Crediti MAP;

(C) dichiarazioni e garanzie in merito: *(i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MAP contenute nell'Elenco che sarà allegato al contratto di cessione; *(ii)* alla legittima titolarità in capo al MAP dei Crediti MAP e alla conformità

alla legge dei contratti da cui essi derivano; *(iii)* alla capacità di disporre dei Crediti MAP da parte del MAP, quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; *(iv)* all'esecuzione del contratto di cessione dei Crediti MAP e alla natura privatistica dello stesso e degli obblighi con esso assunti; (v) alla non opponibilità a SCIC nell'esecuzione del contratto di immunità o privilegi connessi alla sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MAP e alla non sussistenza di facoltà di recesso del MAP da tale contratto o di annullamento dello stesso in virtù della sua natura pubblicistica; *(vi)* all'impegno del MAP di agire secondo la propria diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli *asset-backed* a ricorso limitato sul mercato internazionale dei capitali; *(vii)* alla piena conoscenza da parte del MAP dei meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai recuperi in relazione al Crediti MAP;

(D) impegno *(i)* ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non correttezza di quanto lo stesso MAP abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti; e *(ii)* a integrare le informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MAP allegato al contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicità e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;

(E) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o spesa derivanti: *(i)* dall'inadempimento degli obblighi assunti dal MAP con il contratto di cessione; *(ii)* dalla non veridicità, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MAP; o *(iii)* dal mancato incasso o recupero di Crediti MAP in conseguenza dell'esercizio nei confronti del MAP dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;

(F) impegno a: *(i)* compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la cessione dei Crediti MAP e il trasferimento delle garanzie a essi relativi alla SCIC; *(ii)* prestare assistenza alla SCIC e a cooperare con la stessa nelle attività di verifica relative ai Crediti MAP e a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o informazione relativi ai Crediti MAP; *(iii)* a non cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MAP e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti MAP o parte di essi; *(iv)* a non intraprendere alcuna azione che possa causare l'invalidità o inesigibilità di alcuno dei Crediti MAP o l'invalidità o non esecutibilità di alcuna delle garanzie ad essi connesse;

(G) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;

(H) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;

(I) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della correttezza e veridicità delle informazioni fornite dal MAP o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo preliminare e nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;

(J) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che residuano in capo al MAP in relazione ai finanziamenti dai quali sorgono i Crediti MAP.

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE DEI TITOLI

I titoli saranno emessi in più serie avente le seguenti caratteristiche:

SERIE A1

IMPORTO: Compreso fra euro 250.000.000 e euro 350.000.000 ed incluso la serie A2, un importo complessivo dell'emissione compreso fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.

TAGLIO DEI TITOLI: Euro 5.000 e multipli di tali importo.

CEDOLE E DATE DI PAGAMENTO: Semestrali posticipate il giorno 22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

SCADENZA LEGALE: Non oltre il 22 settembre 2008.

SCADENZA STIMATA: Il 22 marzo 2006.

TASSO D'INTERESSE: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da determinarsi in prossimità del collocamento.

NATURA DEI TITOLI: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla società emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

RIMBORSO: È previsto un ammortamento, anche parziale, a cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che cade nel marzo 2006, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.

RATING ATTESO: Ai titoli sarà attribuito il massimo rating (tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.

QUOTAZIONE: Alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i Titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

TRATTAZIONE: Alla data di emissione dei Titoli è prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.A.

RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura e che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovrà, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformità all'ordine di priorità dei pagamenti, da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli è subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonché ad adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.

RIMBORSO ANTICIPATO FACOLTATIVO: Qualora espressamente autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.

POSSIBILITÀ DI NUOVE EMISSIONI: La SCIC potrà procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per anticipare, in una o più volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potrà altresì procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separato congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.

SCADENZA ANTICIPATA: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero

l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante di portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria di portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

RAPPRESENTANTE DEI PORTATORI DEI TITOLI: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori di titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità alla esperibilità di azioni dirette nei confronti della società emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli è attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.

LEGGE: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.

FORO COMPETENTE: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE A2

IMPORTO: Compreso fra euro 900.000.000 e euro 1.100.000.000 ed incluso la serie A1, un importo complessivo dell'emissione compreso fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.

TAGLIO DEI TITOLI: Euro 5.000 e multipli di tali importo.

CEDOLE E DATE DI PAGAMENTO: Semestrali posticipate il giorno 22 dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

SCADENZA LEGALE: Non oltre il 22 settembre 2023.

SCADENZA STIMATA: Graduale a decorrere dal 22 marzo 2006.

TASSO D'INTERESSE: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da determinarsi in prossimità del collocamento.

NATURA DEI TITOLI: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla società emittente nei confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

RIMBORSO: È previsto un ammortamento, anche in parte, a cadenza semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che cade nel marzo 2006 a condizione che i titoli della serie A1 siano interamente estinti, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.

RATING ATTESO: Ai titoli sarà attribuito il massimo rating (tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.

QUOTAZIONE: Alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione Europea.

TRATTAZIONE: Alla data di emissione dei Titoli è prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.A.

RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO: Qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute a altri oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovrà, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso integrale dei titoli in conformità all'ordine di priorità dei pagamenti, da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli è subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a rimborsare integralmente tutti i titoli nonché ad adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.

RIMBORSO ANTICIPATO FACOLTATIVO: Qualora espressamente autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.

POSSIBILITÀ DI NUOVE EMISSIONI: La SCIC potrà procedere all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti per anticipare, in una o più volte, il pagamento del corrispettivo ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potrà altresì procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio separate congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.

SCADENZA ANTICIPATA: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

RAPPRESENTANTE DEI PORTATORI DEI TITOLI: Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità alla esperibilità di azioni dirette nei confronti della società emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli è attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.

LEGGE: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.

FORO COMPETENTE: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.

04A10850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Copta tabaccai», in S. Severo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574727 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Copta Tabaccai», con sede in S. Severo, via Cigno n. 8, costituita in data 3 aprile 1987 con atto a rogito notaio Matteo D'Angelo, repertorio n. 115461, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9138, partita IVA-codice fiscale n. 01624080717, posizione BUSC 3700/229577, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei DD.MM. 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del c.c. ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10880

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Cittadella», in Orta Nova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 1580676 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Cittadella» con sede in Orta Nova, in via Ferrovia n. 9, costituita in data 5 febbraio 1975 con atto a rogito notaio Valentino Caiola, repertorio n. 525, tribunale di Foggia, R.P. n. 1445, registro imprese n. 3270, partita IVA n. 00493680714, posizione BUSC 1608/141675, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10881

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Stokis», in Foggia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1579721 del 9 ottobre 2003 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Stokis», con sede in Foggia, via della Repubblica n. 54, costituita in data 21 maggio 1998 con atto a rogito notaio Orfina Scrocco, repertorio n. 22758, tribunale di Foggia, registro imprese n. 51367, partita IVA-codice fiscale n. 02335490716, posizione BUSC n. 5009/289435, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10882

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Gennaro», in S. Nicandro Garganico.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 157840 dell'8 aprile 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «S. Gennaro», con sede in S. Nicandro Garganico, via Gramsci n. 205, costituita in data 11 marzo 1999 con atto a rogito notaio Pasquale de Candia, repertorio n. 11227, tribunale di Lucera, R.P. n. 4274, registro imprese n. 19637, partita IVA-codice fiscale n. 0238370712, posizione BUSC n. 5007/289433, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10883

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «International Service PSC», in Foggia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «International Service PSC», con sede in Foggia, via Pavoncelli n. 14, costituita in data 10 dicembre 1997, con atto a rogito notaio Vincenzo Frattarolo, repertorio n. 69221, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6911, partita IVA-codice fiscale n. 02278190711, posizione BUSC n. 4868/286617, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10884

DECRETO 27 ottobre 2004.

Tariffe minime per i lavori di facchinaggio.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2, comma 7 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994;

Vista la lettera circolare ministeriale V/25137/70-Doc. della direzione generale dei rapporti di lavoro;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona in data 10 marzo 2004 e 13 settembre 2004 fra le parti sociali in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio;

Visto il precedente tariffario per lavori di facchinaggio in vigore dal 1º ottobre 2001;

Considerato che si è ritenuto necessario provvedere all'aumento delle tariffe di cui trattasi tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo in conformità alle prescrizioni del protocollo sul costo del lavoro del 2 luglio 1993;

Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo rispetto al tasso reale;

Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2005 in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro;

Considerata la necessità di promuovere nel corso della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le organizzazioni sociali interessate per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 10,1% rispetto a quelle in vigore dal 1º ottobre 2001, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da prontuario allegato ed avrà vigore dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 27 ottobre 2004

Il direttore: FORMENTINI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ANCONA

NUOVO TARIFFARIO DI FACCHINAGGIO DELIBERATO
DAL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SENTITE LE PARTI SOCIALI

DECORRENZA DAL 1/1/05

PRODOTTI ALIMENTARI - PESO NETTO

1 - Merci alla rinfusa	Euro	0,515 il Q.
2 - " in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	"	0,684 " "
3 - " in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	"	0,522 " "
4 - " in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	"	0,515 " "
5 - " in casse fino a 30 Kg.	"	0,598 " "
6 - " " " " " 50 Kg.	"	0,561 " "
7 - " " " da 51 Kg. in poi	"	0,522 " "
8 - " " barili o in fusti fino a 30 Kg.	"	0,641 " "
9 - " " fusti o in casse fino a 50 Kg.	"	0,607 " "
10 - Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest.	"	0,890 " "
11 - Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg.	da concordare	
12 - Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	Euro	0,709 " "
13 - Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg.	"	1,221 " "
14 - Quarti di carne in cella frigorifera	"	1,567 " "
15 - Quarti di carne – fuori cella frigorifera	"	1,236 " "
16 - Pasta alla rinfusa	"	1,193 " "
17 - Pasta su pedane	"	0,598 " "
18 - Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	"	1,745 " "
19 - Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	"	1,236 " "
20 - " " " su pedane in casse (pesce)	"	1,122 " "
21 - Stivaggio e bancalizzazione	"	1,015 " "

PRODOTTI AGRICOLI

22 - Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	Euro	0,539 " "
23 - Idem in sacchi fino a 30 Kg.	"	0,610 " "
24 - Idem in sacchi da 30 a 50 Kg.	"	0,601 " "
25 - Idem in sacchi da 51 Kg.	"	0,564 " "
26 - foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	"	0,842 " "
27 - sansa verde o esausta	"	0,564 " "
28 - polpe secche	"	0,687 " "
29 - grano per entrata	"	0,312 " "
30 - " " uscita	"	0,312 " "
31 - con pala meccanica	"	0,281 " "
32 - legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	"	0,786 " "
33 - legno da lavoro con movimentazione manuale	da concordare	
34 - Compensato	Euro	0,108 " "
35 - Mattoni ripieni	"	0,312 " "
36 - " refrattari	"	0,404 " "
37 - " forati, tegole ed affini	"	0,616 " "
38 - Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	"	0,878 " "
39 - Mattonelle da pavimento alla rinfusa	"	0,989 " "
40 - Calce viva	"	0,570 " "

41 - Cemento o similari in pacchi	"	0,632 " "
42 - Manufatti in fibrocementi ed affini	"	0,878 " "
43 - " " plastica e sturoli	"	1,183 " "
44 - Materiale igienico e sanitario (bidet – vater – lavelli)	"	0,730 " "
45 - Metalli leggeri	"	0,922 " "
46 - Metalli pesanti	"	1,156 " "
47 - Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	"	1,156 " "
48 - Metalli da stivare a terra	"	0,832 " "
49 - Casse di vetro semplice	"	0,959 " "
50 - " " " semidoppio	"	0,959 " "
51 - " " " mezzo cristallo	"	0,959 " "

COMBUSTIBILE

52 - Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	Euro	0,786 " "
53 - Polvere di carbon fossile	"	0,758 " "
54 - Legna da ardere alla rinfusa	da concordare	
55 - Bombole di gas liquido piene	Euro	0,207 cad.
56 - Bombole di gas liquido vuote	"	0,157 "
57 - " " " metano vuote e piene	"	0,564 "
58 - " " " liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'Azienda c/o stabilimenti petrolchimici	"	0,074 "

PRODOTTI CHIMICI

59 - Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg.	Euro	0.989 il Q.
60 - " " " " sopra 30 Kg.	"	0,940 " "
61 - " " alla rinfusa	"	0,425 " "
62 - " " in sacchi	"	0,820 " "
63 - " " in fusti sotto 30 Kg.	"	0.878 " "
64 - " " " " sopra 30 Kg.	"	0,820 " "
65 - " " in casse sotto 30 Kg.	"	0,878 " "
66 - " " " " sopra 30 Kg.	"	0,820 " "
67 - Concime in sacchi fino 15 Kg.	"	0,832 " "
68 - " " " oltre 15 fino 30 Kg.	"	0,746 " "
69 - " " " " 30 " 50 Kg.	"	0,700 " "
70 - " " " sopra 50 Kg.	"	0,628 " "

MERCI VARIE

71 - Carta in genere imballata	Euro	1,233 il Q.
72 - Cartoni sciolti in fogli grandi	"	1,233 " "
73 - Cellulosa e caolina	"	0,616 " "
74 - Trucciolati in legno e in balle	"	0,616 " "
75 – Filati e tessuti in balle e casse	"	0,653 " "
76 – Pellami e cuoi in balle e casse	"	0,746 " "
77 – Tabacchi in casse e scatole	"	0,795 " "
78 - " " botti	da concordare	
79 - Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	Euro	0,700 il Q
80 – Collettame vario e forfait	"	1,057 " "
81 – Ghiaccio in stecche	"	0,653 " "
82 – Fusti vuoti di legno e ferro	"	0,207 " "
83 – Damigiane vuote	"	0,231 " "
84 - Radiatori	"	1,048 " "
85 - Cucine e vasche	"	1,307 " "
86 – Frigoriferi	"	1,307 " "
87 – Televisori	"	1,307 " "
88 – Lavatrici e scaldabagni	"	1,307 " "
89 - Saponi	"	1,307 " "

Voce		
90 – Detersivi in fustini e scatole	Euro	1,091 il Q.
91 - Medicinali sotto 30 Kg.	da concordare	
92 - Medicinali sopra 30 Kg.	Euro	1,199 " "
93 - Spago	"	0,878 " "
94 – Lana	"	1,109 " "
95 - Caffè	"	0,598 " "
96 – Sale in scatole	"	0,795 " "
97 – Sale in sacchi	"	0,558 " "
98 - Fiammiferi	"	0,730 " "
99 - Pelli	"	0,730 " "
100 - Cartoni confezioni olio vuoti	"	0,120 " "
101 - " " " pieni	"	0,795 " "
102 - Castelli latte	"	0,697 " "
103 - Strumenti musicali	"	1,156 " "
104 - Calzature	"	0,878 " "
105 - Vernici	"	0,878 " "
106 - Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3	"	1,692 " "
107 – Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3	da concordare	

MAGGIORAZIONI

Voce		
108 – Pesature su bascole		25%
109 – Vuotatura sacchi		15%
110 – Travasatura da sacco a sacco		30%
111 – Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt.		25%
112 – Trasporto a distanza superiore a mt. 10	da concordare	
113 - " " piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	da concordare	
114 – Lavoro sotto pioggia o neve		70%
115 – Lavoro festivo		100%
116 – Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00		50%
117 – Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00		100%
118 – Paleggiatura e trampatura		30%
119 – Lavoro in ambienti frigoriferi		80%
120 – Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto		
121 – Lavori in economia, tariffa oraria	Euro	15,426

- Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia;
- La presente tariffa è comprensiva di qualunque onere e si applica a tutti i comuni della Provincia;
- In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%;
- Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;
- Le suddette riduzioni non sono cumulabili;
- In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche, ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.

04A10891

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2004.

Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e in particolare l'art. 8 che prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso;

Visto il regolamento (CEE) n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e in particolare l'art. 12 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 citato in precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome;

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e in particolare l'art. 9 che prevede vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che le aziende assoggettate al sistema di controllo, che producono secondo i metodi di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5 del citato regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 del che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari aventi una Denominazione di origine protetta (D.O.P.) o una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli o alimentari aventi un'attestazione di specificità (S.T.G.) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e in particolare l'art. 8 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto l'art. 15 del decreto 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2001 che prevede che i controlli sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) sia effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attività, o in loro assenza, da strutture autorizzate/designate dal Ministero con le procedure previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto, in particolare, l'art. 5 del succitato decreto ministeriale 29 maggio 2001, che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela riconosciuti autorizzati a svolgere attività di controllo sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome territorialmente interessate;

Ritenuta l'opportunità di definire in maniera precisa ed univoca l'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo su tutte le produzioni di

cui alla normativa citata e di individuare una struttura cui attribuire la competenza a svolgere la predetta attività di vigilanza;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 15 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza

1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in connessione con il competente ufficio del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;

b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza;

c) proporre delle linee guida finalizzate alla armonizzazione dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale;

d) esprimere un parere sulla proposta di revoca per le organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su produzioni interregionali e interprovinciali;

e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito delle infrazioni rilevate dalle regioni o dalle province autonome e trasmettere al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione delle relative sanzioni;

f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione/designazione alle organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, provveda a garantire il mantenimento dell'attività oggetto dell'incarico/autorizzazione.

2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera *f)* del comma 1, a seguito della valutazione dell'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da adibire temporaneamente alle attività di controllo e certificazione già svolte dalla struttura sospesa o revocata.

3. Per le valutazioni di cui al comma precedente l'UNCV viene integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili delle unità territoriali di vigilanza competenti per territorio.

4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi sull'intero territorio nazionale la valutazione di cui al comma 2 verrà effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF.

Art. 2.

Istituzione e compiti delle Unità centrale e territoriali di vigilanza

1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unità territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico, secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti ed avvalendosi di pubblici dipendenti.

3. Per le attività di competenza esclusiva del Ministero per le politiche agricole e forestali nonché in ossequio al principio di sussidiarietà di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unità centrale di vigilanza (UCV).

4. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero delle politiche agricole e forestali può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.

5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Funzioni della UTV

1. L'UTV deve svolgere attività di vigilanza sulle organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli:

a) sull'operatività delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che:

i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI EN 45011;

ii) le autorità pubbliche designate adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialità e la terzietà nell'ambito dei controlli effettuati;

iii) i consorzi di tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano la disponibilità di una struttura idonea destinata all'attività di controllo;

b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.

2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1.

Art. 4.

Composizione del coordinamento

1. L'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 è costituita da sei rappresentanti del Ministero, di cui quattro del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e due dell'Ispettorato centrale repressione frodi e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti designati dal Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 5.

Linee guida

1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV.

2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si può avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.

3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.

Art. 6.

Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV

1. Le singole Unità territoriali di vigilanza (UTV) elaborano entro centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e può essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.

3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unità territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la regione o provincia autonoma ne dà comunicazione all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia già dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto contenente le linee guida di cui all'art. 5, può operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, può avvalersi temporaneamente di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. A tale scopo, specifica convenzione della durata non superiore di dodici mesi e non rinnovabile, deve essere stipulata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.

3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli enti individuati devono operare in conformità ad un proprio manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza, da adottare entro novanta giorni dalla stipula della convenzione, previa valutazione della conformità alle linee guida da parte dell'UNCV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 299

04A10894

DECRETO 27 ottobre 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine

controllata dei vini «Alta Langa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela «Alta Langa», fatta propria dalla regione Piemonte, Assessorato ambiente, agricoltura e qualità, caccia e pesca, energia, risorse idriche, pianificazione e vigilanza parchi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», relativamente all'art. 7, comma 4 e, di conseguenza all'art. 5, comma 5 e, all'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura «estratto secco netto minimo» in «estratto non riduttore minimo» per tutte le tipologie previste nel disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 relativamente all'aggiornamento della dicitura estratto secco netto minimo in estratto non riduttore, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002 è modificato nel testo di cui appresso:

«Art. 5. — 1. - 4. *(Omissis)*

Comma 5. È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita l'aggiunta nella misura massima del 15% di Alta Langa più giovane ad Alta Langa più vecchio o viceversa.

(Omissis)».

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002 è modificato nel testo di cui appresso:

«Art. 6. — 1. I vini spumanti "Alta Langa" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Alta Langa" spumante bianco;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Alta Langa" spumante rosato;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Alta Langa" spumante rosso;
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

2. È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno».

Il comma 4 dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale 31 ottobre 2002, è modificato nel testo di cui appresso:

«Art. 7. — 1. - 3. *(Omissis).*

4. L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria.

La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10872

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa imbianchini verniciatori e decoratori C.I.V.E.D. - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa imbianchini verniciatori e decoratori C.I.V.E.D. - Soc. coop., a r.l.», con sede in Ferrara (codice fiscale 00041360389) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dario Bigoni, nato a Copparo (Ferrara) il 13 luglio 1960 e residente a Ferrara in via Cittadella, n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10895

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecoforest servizi - Società cooperativa a r.l.», in L'Aquila, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 4 novembre 2003 e successivi accertamenti in data 26 aprile 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ecoforest servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila (codice fiscale 01433030663) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pesaro) il 28 gennaio 1958, con studio in corso V. Emanuele II n. 161, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10896

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Rinascente - Società cooperativa a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 dicembre 2003 e successivi accertamenti in data 8 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Rinascente a r.l.», in liquidazione, con sede in Ferrara (codice fiscale 01079820385) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Fogli, nato a Ferrara il 12 gennaio 1969, con studio in Ferrara, corso Ercole I d'Este, n. 14 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10897

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2004.

Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero per la mancata definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni di locazione relativamente ai contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;

Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui all'art. 2 comma 3 della citata legge, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli appositi accordi di cui al medesimo art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;

Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti accordi sulla base del citato decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, art. 41, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 177 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'On.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, così come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.

3. Per i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, ed eventuali successivi aggiornamenti. I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

4. Gli accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai commi 1 e 2, per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono definiti sulla base degli accordi territoriali individuati secondo le disposizioni di cui al comma 1, con il relativo incremento delle fasce di oscillazione ivi previsto, e al comma 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registrato n. 7, foglio n. 351

04A10873

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2004.

Autorizzazione alla Banca delle Marche S.p.a., in Ancona, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca delle Marche S.p.a., con sede legale in Ancona, via Menicucci, 4/6 e capitale sociale pari ad euro 386,5 milioni alla data del 30 giugno 2004;

Considerato che la Banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca delle Marche S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Per delegazione del Direttore generale
CLEMENTE - FRASCA

04A10869

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 269** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari, *anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari* della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe *ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera* a) *che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;*

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 22 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., è il seguente:

«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziative contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.».

Art. 2.

Misure

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti.

4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione, *ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge.*

5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione, *ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge.*

6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

6-bis. *I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto.*

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:

a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;

b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da corrispondere.

8. L'erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera* a) *del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera* b) *del medesimo comma.*

9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

9-bis. *I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente.*

Riferimenti normativi:

— La legge 9 dicembre 1998, n. 431 reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 202, S.O.

— Il testo dell'art. 1571 del codice civile è il seguente:

«Art. 1571 Capo VI della locazione Sezione I. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il seguente:

«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il seguente:

«3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nonché dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.».

Art. 3.

Incentivi

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.

5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.

7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il *31 marzo 2005.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il seguente:

«1. Nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo art. 4, determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto dal 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento».

Art. 4.

Misura del contributo.

1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) *per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;*

b) *per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2004, n. 191 recante: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2004, n. 178, S.O., è il seguente:

«3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro».

— Il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater*, e dell'art. 7 secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233 è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenza definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

(*Omissis*)».

«Art. 11 *(Legge finanziaria). — (Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) i-ter) (Omissis).

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

Omissis».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(Omissis)*.

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

(Omissis)».

Art. 6.

Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il *31 marzo 2005.*

2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore *e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2* della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2003, n. 145, è il seguente:

«1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.».

Art. 7.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

1. All'articolo 4, comma 3, della *legge 9 dicembre 1998, n. 431,* successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti «nonché dell'articolo 5».

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della *legge 9 dicembre 1998, n. 431,* e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.».

2-bis. *All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore».*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, *nonché dell'art. 5* nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2».

— Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 11 *(Fondo nazionale).* — 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. *I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria delle morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.*

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 1° marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma. 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti del conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituita ai sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978. n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».

Art. 7-*bis.*

Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392

1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Modalità per il rilascio). — *1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.*

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante: Disciplina delle locazioni di immobili urbani, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1978, n. 211, è il seguente:

«Art. 55 *(Termine per il pagamento dei canoni scaduti)*. — La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti esclude la risoluzione del contratto.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è il seguente:

«4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizioni per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.».

— Il testo dell'art. 605 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 605 *(Formalità del testamento segreto)*. — La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna [c.c. 685] personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto dal altri [c.c. 604].

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.».

Art. 8.

E f f i c a c i a

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al *31 marzo 2005.*

Art. 8-*bis.*

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A11184

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 novembre 2004, n. **34.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2004, nell'attuazione delle vigenti disposizioni contabili.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello Stato;
Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume Po;
Alla Corte dei conti;
Alle sezioni regionali della Corte dei conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello Stato;
Agli uffici territoriali del Governo;
Al Dipartimento per le politiche fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;
Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi vari;
Alle Poste Italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome dello Stato;
Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
All'associazione bancaria italiana.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.

A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento degli adempimenti per l'esercizio 2004, avendo come riferimento l'unita nota tecnica (allegato 1) nella quale vengono riportate dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione in particolare su alcune disposizioni.

Per le «Entrate», si ricorda che a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e l'amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1º gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T - seconda parte, nonché i tabulati mod. 55T, mod. 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2004, in assenza di tali supporti cartacei, detti Uffici continueranno ad avvalersi delle nuove funzionalità realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie fiscali interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine poi di superare le difficoltà operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 — modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze — e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Per le «Spese», corre l'obbligo di raccomandare alle amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione — specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata — dal fatto che la riduzione piuttosto consi-

stente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Va poi sottolineata, dal punto di vista della speditezza delle operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli «ordini di accreditamento» a partire dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema informatizzato della pubblica amministrazione (SIPA) e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, art. 2, comma 1.

Per il trattamento di chiusura di tali ordini di accreditamento informatici si dovrà tenere conto delle istruzioni relative alla pianificazione delle operazioni di chiusura dell'«Area spese» che verranno riportate nella circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione.

Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per le quali le suddette tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nella sopraindicata nota tecnica al titolo spese da sistemare, lettera *B* «spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità).

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel conto generale del patrimonio.

A ciò si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nella predetta nota tecnica il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

La presente circolare infine è disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it

Roma, 8 novembre 2004

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

NOTA TECNICA
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

In merito alla resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici di ragioneria e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, che prevedono l'invio **entro il 10 gennaio 2005** agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art.1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n.334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che é stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del **31 marzo 2005**.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del **14 aprile 2005** e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il **20 aprile 2005**.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato **entro e non oltre il 6 dicembre 2004**.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al **17 dicembre 2004.**

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2004, fino alla data ultima del **21 dicembre 2004** (così come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare dei debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del **22 novembre 2004** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Sezioni di tesoreria **entro il 3 dicembre 2004** e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati**.**

Si fa presente che **entro il termine del 17 dicembre 2004** le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del **17 dicembre 2004** ad eccezione dei casi in cui il

quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2004 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il mese di novembre 2004** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n.908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 19 novembre 2004.**

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2005**, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre **entro il 25 gennaio 2005**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2004, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2005**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2004, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa*". Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627-modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n.908, richiamata nell'art.1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n.99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art.4 della legge 3 marzo 1960, n.169, le disposizioni di cui all'art.61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art.60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art.9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è

stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato agli "*Adempimenti delle Tesorerie*, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2005, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2004, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale i modelli 66T/31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2004 e trasportati all'esercizio 2005 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi **entro il 31 dicembre 2004** e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2005 (quali risultano dai modelli 32 bis C.G. - cfr. *Adempimenti delle Tesorerie* , punto 1); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;

- nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, **alla data del 31 dicembre 2004,** non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2004 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli , tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2005 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui**(O/A di 32 bis C.G.).**

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), **saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.**

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2004, che la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2005.**

Le Sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragioneria provinciali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).

In proposito **si richiama l'attenzione delle Amministrazioni** affinché provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia, come sopra citati, trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente **entro il 30 giugno 2005** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 15 febbraio 2005.**

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2004 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 15 febbraio 2005** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2004 e trasportati all'esercizio 2005.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "*Adempimenti delle Tesorerie*", punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20

marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 351 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2003, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Capitanerie di porto, *U.P.B. 6.1.1.5: 2716,* 2717, 2718, 2719;

b) DIFESA: Accordi e organismi internazionali, ***U.P.B. 2.1.2.1:*** **1174**; Ammodernamento e rinnovamento *U.P.B. 3.1.1.5*: **1320**; *U.P.B. 3.1.1.5:* **1322**, *U.P.B. 3.1.1.5:* **1323**; *U.P.B. 3.1.1.5:* **1324**, *U.P.B. 3.1.1.5:* **1325**; *U.P.B. 3.1.1.5:* **1326,** *U.P.B. 3.1.1.5:* **1327**; *U.P.B.3.1.1.5:* **1328**; Accordi e organismi internazionali, *U.P.B3.1.2.2.:* **1347**; Ammodernamento e rinnovamento, *U.P.B. 4.1.1.5*: **4275;** *U.P.B. 5.1.1.7:* **4415**; *U.P.B. 6.1.1.5:* **4570**; *U.P.B. 7.1.1.5:* **4885**.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Banca d'Italia – Amministrazione centrale – Servizio rapporti con il Tesoro.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 10 gennaio 2005**, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. **Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sarà possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.**

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 14 gennaio 2005.** Dopo la predetta data del **10 gennaio 2005**, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento **cartacei** relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora**, entro il 20 gennaio 2005**, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2005.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento **cartaceo** esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato successivamente negli *"ADEMPIMENTI delle TESORERIE"*.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2004.

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il **20 gennaio 2005** l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro **il giorno 5 del mese di gennaio 2005**(prorogabile al 10 per necessità operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al **31 dicembre 2004.**

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2004.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *Termini di emissione dei titoli di spesa"*, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il **31 dicembre 2004** da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2004, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2005.

Il trasporto degli ordini di pagamento **cartacei** su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2004.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino **al 20 dicembre 2004** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2004** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

G) *Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al **31 dicembre 2004**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2005. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2004 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2005 in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2004 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2005, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C.G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2004 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, **entro il 20 gennaio 2005**, trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.A.

Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese disponibili agli Uffici centrali di bilancio, alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.

Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro **il 31 dicembre 2004**, si raccomanda agli Uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre **il 31 marzo 2005** dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.

Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, **entro il 20 gennaio 2005**, dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2004, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione dei suddetti " *Adempimenti delle Tesoreri* " per l'accennato articolo 728).

Inoltre le Sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del disposto di cui al 2° comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P. R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il **10 gennaio 2005** con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento **cartacei** relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento **cartacei** rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2004 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono **entro il 31 gennaio 2005** (come già indicato nelle "*Spese da sistemare*") alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 20 aprile 2005**, trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini **cartacei** rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonché di una copia dei mod.34 C.G.;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 15 aprile 2005** l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento **cartacei,** rimasti in tutto o in parte

inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvederà con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il **10 febbraio 2005**, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2004. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod.31-ter C.G.) negli elenchi mod.62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2005.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2005 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2003, trasportati all'esercizio 2004 e non ancora estinti al 31 dicembre 2004, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2004 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2004, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento **cartacei** di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C.G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2005 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "*Spese da sistemare*" , all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2005, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2005, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2004. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi

nell'esercizio 2004 e pagati entro il 31 dicembre 2004, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle " *Spese da sistemare*", sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2005 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere **entro il 15 gennaio 2005** (alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali), ed alla Corte dei Conti (Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) per le Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2004.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2004, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle Direzioni provinciali dei servizi vari interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2005**, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2004 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2004, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2004

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2005.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2005, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal **20 dicembre 2004**. Inoltre **dal 22 dicembre 2004** i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

Sarà cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre è confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2005".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2005.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2005 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle Ragionerie Provinciali, a partire dalla data di apertura dell'esercizio finanziario 2005, saranno trasmessi, ad iniziare dal 29 dicembre 2004, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2005 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2005, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art.36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: « i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato da ultimo così modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: “Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno”. Inoltre, per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di detto decreto-legge, è stato introdotto il comma 6 bis il quale, in via transitoria, dispone che le somme stanziate per spese in conto capitale nell’esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell’esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell’esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell’esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2002, possono essere invece mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all’articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all’articolo 54, comma 16 della legge 449/97.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto 18 aprile 2002, nonché della circolare n. 13 che ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 279/1997; inoltre occorre tenere presente il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, e la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata in merito per gli adempimenti degli uffici riscontranti.
E' da tenere presente, comunque, che sebbene emanate sotto la vigenza del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1978, n. 718 trovano ancora applicazione le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999 limitatamente alla suddivisione dei beni mobili in "categorie**"**.

- Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – ex mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione nonché fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del modello 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) **entro il termine del 15 febbraio 2005** al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria Provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.

Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC '95:

- le consistenze iniziali dell'esercizio **2004;**
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio **2004** (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici**;**
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le "sopravvenienze");
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio **2004**.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dimessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo dell'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2005, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **non oltre il termine del 31 marzo 2005**.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 96, 98 e 130 per l'esercizio 2004 utilizzando la procedura informatizzata "GECO" – di cui alla circolare n.41 del 15 novembre 2002 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli agli Uffici di Ragioneria competenti al controllo, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare a video le scritture definitive dei consegnatari, potranno stamparli.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1)Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo – etno – antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli

rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **entro il 10 gennaio 2005**, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio **entro il 21 febbraio 2005** per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **non oltre il 31 marzo 2005.**

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC '95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2004; qualora non si sia provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Le Filiali delle Agenzie del demanio devono trasmettere in duplice copia **entro il 15 febbraio 2005**, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91, come modificato dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 concernente le variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2004 da rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili

costruiti dalle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, va ricordato che nelle contabilità di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il più volte citato decreto 18 aprile 2002.

Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il **31 marzo 2005** le predette contabilità con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il **15 aprile 2005** all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)";
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;

2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;

3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Ciò consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria.

A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze- Dipartimento del territorio- con nota n. 21316 del 26 aprile 2000, le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

***

Si ricorda, infine, che, già dall'esercizio 2003, una novità per il Rendiconto generale è stata rappresentata dall'inclusione nel Conto generale del patrimonio dei beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono stati estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, successivamente stabiliti con l'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Pertanto, ai fini della contabilizzazione dei valori dei predetti beni, per quel che riguarda i cespiti gestiti dall'Agenzia del demanio, le Filiali della stessa, ove abbiano provveduto ad individuare i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti criteri – così come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento con le note n. 109404 del 29 settembre 2003 **e n. 11631 del 2 febbraio 2004** – avranno cura di dare comunicazione dei dati – desunti dal registro inventario mod. 23/D, come modificato con la circolare n. 13/2003, e concernenti, per ciascun bene, il codice SEC '95, **il**

numero d'ordine, la descrizione ed il valore – **entro il 15 febbraio 2005** – alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

In modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le Amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali ed i relativi uffici riscontranti.

Le Ragionerie provinciali dello Stato, una volta effettuati i dovuti riscontri, provvederanno a comunicarli ai rispettivi Uffici centrali di bilancio per il loro inserimento al Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

****

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

19 novembre 2004 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali del bilancio dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n.908.

22 novembre 2004 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato.

3 dicembre 2004 - Termine ultimo entro il quale gli Uffici centrali del bilancio trasmettono gli ordini di accreditamento alla Sezione di tesoreria provinciale.

6 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali di bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.

17 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato dei mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.E.P.A.;
- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:
  1. titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "*Spese da sistemare*", lettera F);
  2. ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

18 dicembre 2004 - Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2005 da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2004 - Termine per l'accertamento da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori a euro 5,16 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione (vedi "*Spese da sistemare*" , lettera F).

21 dicembre 2004 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale;

22 dicembre 2004 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2005 perché siano

disponibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

29 dicembre 2004

Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, **che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005,** degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2005.

31dicembre 2004

- Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;
- Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;

Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

10 gennaio 2005

- Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali;
- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare;

Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici;

- Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle Poste italiane S.p.A. alle Sezioni di tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2004;
- Data di inizio per la restituzione da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento **cartacei** relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

14 gennaio 2005

- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, del trasporto degli ordini di accreditamento.

15 gennaio 2005

- Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2005

- Termine per la trasmissione al Sistema informativo R.G.S., da parte dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, di un flusso informatico contenente l'elenco dei:
  a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultano più perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
  b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale;
  c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a..

  Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2004;
- Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

25 gennaio 2005

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio nonché alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2005

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2004 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2004 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

10 febbraio 2005

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale:
  1. ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2004 alla

chiusura dell'esercizio;

2. ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3. agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2005

- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici;
- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alla Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;
- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio dei dati, desunti dal registro inventario mod. 23 D (come modificato con la circolare n. 13/2003), relativi ai beni immobili demaniali di propria pertinenza suscettibili di utilizzazione economica;
- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

21 febbraio 2005

Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2005

- Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;

- Termine entro il quale gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie

provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare;

- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile;
- Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo;

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili patrimoniali da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (mod. 15 e 88) da parte degli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- Termine ultimo per le Ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili patrimoniali (modd. 91 e 16) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- Termine tassativo per la presentazione, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

14 aprile 2005

- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

15 aprile 2005

- Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti;
- Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali.

20 aprile 2005

– Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate;

– Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale:
  1. agli Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, degli ordini di accreditamento **cartacei** concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);
  2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2005

– Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****

MODELLI RICHIAMATI NELLA "NOTA TECNICA" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (*a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale*)

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (*a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale*)

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (*a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)*

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (*a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (*a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C. G. (*a cura del Funzionario delegato)*

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (*a cura del Funzionario delegato)*

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 - ter C. G. e mod. 66 T (*a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 - quater C.G. (*a cura del Funzionario delegato)*

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G. (*a cura del sub- funzionario delegato)*

Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. (*a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. *(a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. *(a cura del Funzionario delegato)*

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. *(a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)*

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. *(a cura della Banca d'Italia)*

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. *(a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T *(a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico *(a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 98 C. G. – nuovo - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 100 T *(a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. *(a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)*

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

==============================

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

Categoria patrimoniale	Classificazione sec 95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	Descrizione
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo).**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non devono essere considerati "immobili" agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche. Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

4 **Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Animali di proprietà dello Stato.**	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 **Armamenti; strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria V fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo).**	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 **Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri**	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 **Altri beni non classificabili**	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

04A11014

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 ottobre 2004, n. **ACIU.2004.539.**

***Addendum* n. 2 alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, recante: «Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della Politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)».**

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica - DG Politiche agroalimentari

Alle regioni e province autonome

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

In riferimento alla circolare del 5 ottobre 2004, n. 491, si riportano, in allegato al presente *addendum*, le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 7 ottobre 2004.

Il presente *addendum* e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http\\www. agea.gov.it

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Si sottolinea che sono all'esame del gruppo di lavoro ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore dell'area coordinamento: NANNI

---

1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI.

1.1. NUOVO AGRICOLTORE:

1.1.1 Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all'art. 2, lettera K (definizioni), si esclude dal riconoscimento di «nuovo agricoltore» il caso del soggetto che ha esercitato il «controllo» su una persona giuridica dedita ad attività agricola. Cosa si deve intendere per controllo? In particolare, si fa riferimento all'attività di amministrazione ordinaria o straordinaria dell'impresa? Nel caso di una «società semplice», in cui generalmente i soci hanno gli stessi requisiti, a chi si deve imputare l'attività di controllo?

Esercita il controllo chi ha il potere decisionale nell'ambito della struttura societaria; nel caso della società semplice tutti i soci hanno tale controllo indipendentemente dalle quote della società detenute da ciascuno di essi e salvo diverso accordo tra i soci risultante dal registro delle imprese.

1.2. AGRICOLTORE CHE HA SMESSO L'ATTIVITÀ AGRICOLA:

1.2.1. Nel 1996, un agricoltore ha aderito al regime di prepensionamento ex regolamento (CE) n. 2079/1992 (sostituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999). Riceverà dei titoli nel 2005?

Poiché non ha svolto attivamente un'attività agricola negli anni 2000, 2001 e 2002, non riceverà nessun titolo a suo nome.

1.3. PRODUTTORE STORICO VENDITORE DELLA PROPRIA AZIENDA:

1.3.1. Un agricoltore del periodo storico che ha coltivato mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno, ha venduto la sua azienda nel 2003. L'importo di riferimento, a titolo di esempio, è pari a 7.500 €. Quanti titoli riceverà e come verranno fissati?

Riceverà 10 titoli da 750 € l'uno.

Ci sono due possibilità:

1. Le parti (venditore e acquirente), entrambi agricoltori, concordano un atto di trasferimento dei titoli, con sottoscrizione autentica ex art. 10 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, entro il 15 maggio 2005.

In questo caso la domanda di fissazione dei titoli, necessaria per perfezionare il trasferimento degli stessi, deve essere presentata:

dall'acquirente, con delega del venditore a presentare la domanda di fissazione dei titoli a suo nome, allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli sopra citato e della delega del venditore;

dal venditore, allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli.

L'agricoltore acquirente presenta domanda di accesso al regime di pagamento unico allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli e facendo riferimento alla domanda di fissazione dei titoli con la quale sono stati attivati i titoli oggetto del trasferimento.

2. Qualora le parti non si mettono d'accordo.

In tal caso il venditore fissa tutti i suoi titoli.

L'acquirente può acquisire altri titoli:

richiedendo titoli da riserva qualora rientri in uno dei casi che danno diritto ad accedere alla riserva nei limiti dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 795/2004;

acquistando titoli da altri produttori storici:

con terra, dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a valere dalla campagna successiva;

senza terra, solo dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a valere dalla campagna successiva e solo se il cedente ha utilizzato almeno l'80% dei titoli fissati a suo nome.

1.4. BONIFICA DEI TERRENI:

1.4.1. I titoli riferiti ad un fondo che durante il triennio di riferimento non è stato coltivato per un anno, in quanto oggetto di bonifica, vengono attribuiti calcolando solamente gli anni di effettiva coltivazione? È possibile modificare il periodo di riferimento? Nel caso venga calcolato l'anno di bonifica, è possibile ricorrere alla riserva nazionale?

L'importo di riferimento viene calcolato sulla media dei pagamenti che un agricoltore ha percepito nel triennio di riferimento ovvero, nel caso di agricoltore che abbia iniziato la sua attività durante il triennio di riferimento, sulla media degli importi che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto l'attività.

Il periodo di riferimento può essere cambiato solo se si sono verificate le circostanze eccezionali previste dall'art. 40 del regolamento CE n. 1782/03. Nelle fattispecie non rientra certamente la bonifica effettuata volontariamente dall'agricoltore. A tale proposito l'art. 4, commi 10, 11 e 12 del decreto ministeriale del 4 aprile 2000 stabilisce che su terreni messi a riposo (*set aside* ordinario - codice utilizzo 9) l'agricoltore ha facoltà di effettuare lavori di drenaggio, bonifica, spietramenti, livellamenti e pratiche analoghe, a condizione che le stesse siano realizzate per la migliore e razionale utilizzazione dei terreni, dandone comunicazione all'organismo pagatore con indicazione dei riferimenti catastali delle superfici interessate. Le autorizzazioni si intendono concesse qualora, trascorsi sette giorni dalla ricezione della

comunicazione, l'amministrazione non opponga motivato diniego (silenzio assenso). Alla luce delle precedenti considerazioni tali superfici dovrebbero essere già inserite nel calcolo della ricognizione preventiva. La normativa non prevede tali interventi su particelle catastali dichiarate nell'ambito degli altri utilizzi a contributo (es. grano, mais, ecc.).

Se invece gli interventi di bonifica sulle superfici del triennio di riferimento sono stati effettuati su decisione di terzi istituzionalmente riconosciuti (es. consorzi di bonifica, comuni), dimostrabile con idonea documentazione, la fattispecie rientra nei criteri di accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 795/2004.

1.5. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):

1.5.1. Per gli allevatori senza terra come viene quantificato il numero dei titoli speciali?

I titoli speciali, che non possono superare l'importo di euro 5.000, vengono assegnati agli agricoltori (art. 48 regolamento (CE) n. 1782/2003) che non hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento 2000-2002.

Questi casi si verificano per gli agricoltori che hanno ricevuto, nel periodo di riferimento 2000-2002, i premi zootecnici (premio alla macellazione, premi bovini maschi e vacche nutrici entro 15 UBA, premi supplementari, alcuni premi ovicaprini), ma non erano soggetti all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate. In analoghe condizioni si potranno trovare alcuni allevatori di vacche da latte, quando, nel 2006, sarà introdotto il disaccoppiamento per i premi del settore lattiero-caseario.

Il valore dei titoli speciali è calcolato sulla base della media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002, relativamente ai seguenti regimi di sostegno (art. 47 regolamento n. 1782/2003):

premio di destagionalizzazione (che non riguarda l'Italia);

premio alla macellazione;

premio speciale bovini maschi, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità;

premio vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità;

pagamenti supplementari delle carni bovine;

pagamenti diretti del settore ovi-caprino;

pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006).

Gli agricoltori che sono titolari di tali titoli percepiscono annualmente l'importo di riferimento, in deroga, senza la necessità di dimostrare un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli. Tali agricoltori devono, tuttavia, mantenere almeno il 50% della media dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA), secondo quanto stabilito dall'art. 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 per quanto riguarda il calcolo dei titoli.

Può succedere che un agricoltore abbia una superficie di riferimento, ad esempio 2 ettari legati alle superfici foraggere, ed un importo di riferimento collegato ai premi zootecnici percepiti nel triennio, pari, ad esempio, a 12.500 €; in tal caso verranno calcolati ed assegnati 3 titoli:

due titoli standard ciascuno con importo di 5.000 € e superficie di 1 ettaro;

un titolo sottoposto a condizioni particolari pari a 2.500 € a cui è collegato l'obbligo di mantenere, per quota parte, il 50% dei capi medi che hanno concesso il premio espresso in UBA.

Per meglio dire: se il numero medio dei capi (espresso in UBA) del triennio fosse stato 100, il valore di UBA relativo all'importo dei titoli speciali è pari a (2.500/12.500 * 100) 20, su tale valore si calcola il vincolo del mantenimento del 50% dell'allevamento, il che significa che l'agricoltore dovrà mantenere almeno 10 UBA per poter accedere all'importo specificato nel titolo speciale.

1.6. Capi zootecnici:

1.6.1. Se un riallineamento con la Banca Dati Nazionale (BDN, anagrafe zootecnica) della consistenza zootecnica storica di un'azienda consente di recuperare un certo numero di capi ammissibili al premio, ancorché non pagati, questi capi verranno considerati alfine del calcolo dell'importo di riferimento?

Il recupero dei dati ammissibili relativo alla BDN è un processo parallelo e indipendente a quello della ricognizione preventiva: così come per il contenzioso che dovesse arrivare a risoluzione, tutti i dati considerati ammissibili alla data del calcolo del titolo definitivo saranno presi in considerazione. I contenziosi risolti dopo la fissazione dei diritti costituiscono titolo per accedere alla riserva (art. 23-*bis* del regolamento n. 795/2004).

1.7. Acquisto quote vacche nutrici:

1.7.1. Nel caso di vendita di quote zootecniche (vacche nutrici) realizzata dopo il 15 maggio 2004, l'atto con cui un agricoltore può vendere tali quote insieme agli importi di riferimento generati nel triennio, può essere considerato una scrittura privata da allegare alla domanda che dovranno fare sia il venditore che l'acquirente? Nel caso che il venditore abbia avuto nel triennio un terreno di riferimento è possibile per lui procedere alla vendita delle sole quote vacche nutrici considerando che molto spesso tali terreni utilizzati a sostegno dell''allevamento erano usi civici o affini?

La fattispecie descritta nel quesito non è prevista nei regolamenti comunitari.

Il regolamento (CE) n. 795/2004 parla solo di vendita di azienda mentre nel caso descritto si parla solo di vendita delle quote vacca nutrice e senza terra, cosa che non è attualmente prevista dalla norma comunitaria.

Il caso esposto è assimilabile, per l'acquirente, al caso di agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione e come tale dà la possibilità, in via di principio, di accedere alla riserva con le modalità previste dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, ciò si realizza se la vendita delle quote si realizza prima del 15 maggio 2004. In caso contrario, non viene rispettato il vincolo temporale previsto da tale articolo e tale concessione risulta inammissibile.

2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA.

2.1. Eredità:

2.1.1. Un produttore ha iniziato l'attività agricola nel 2003 avendo ereditato l'azienda paterna che coltivava nel triennio di riferimento mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno. L'importo di riferimento, a titolo di esempio, è pari a 7.500 €. Quanti titoli riceverà e secondo quali modalità?

L'agricoltore in questione, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, prende possesso dei dati di riferimento dell'azienda paterna del triennio.

Una volta perfezionata la fase sopra descritta riceverà i 10 titoli del valore di 750 € l'uno.

2.1.2. Nel regolamento (CE) n. 795/2004 all'art. 13, punto 1, (successione o successione anticipata) si legge: «il numero ed il valore dei titoli all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento ed al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate».

Nel caso in questione un agricoltore coltivava, nel periodo di riferimento, terreni in proprietà ed in affitto e sui quali ha maturato dei «titoli». Nel 2003 il figlio ha ricevuto l'azienda in eredità dal padre limitatamente ai terreni in proprietà ed ha iniziato l'attività agricola.

Può il figlio richiedere i titoli riferibili anche ai terreni condotti dal padre in affitto considerando che:

il figlio non ha mai esercitato attività agricola;

il figlio non è subentrato al padre nel contratto di affitto.

Attraverso la ricognizione preventiva vengono collegati all'erede i dati di riferimento del soggetto deceduto, in questo caso le superfici ammesse a premio, senza tenere conto del titolo di possesso delle terre che hanno permesso la coltivazione e l'erogazione del premio.

Il figlio riceverà tanti titoli quanti ne avrebbe ricevuti il genitore deceduto. Ciò sia per le terre condotte dal padre in proprietà sia per quelle condotte in affitto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004.

Se l'azienda ereditata era composta da terreni in proprietà e altri in affitto e i contratti di locazione non sono stati rinnovati il figlio può attivare comunque tutti i titoli il 15 maggio 2005 anche con solo 0,3 ha. Inoltre potrà richiedere il pagamento di tanti titoli per quanti potrà dichiarare una corrispondente superficie eleggibile (se ha l'opportunità di affittare altre superfici eleggibili devono tuttavia essere in suo possesso dall'11 novembre 2004).

2.1.3. Un agricoltore nel periodo di riferimento coltivava un 'azienda in proprietà e sulla quale ha maturato dei titoli. Nel 2003 due figli ereditano l'azienda paterna, se la dividono e entrambi iniziano l''attività agricola. Il numero ed il valore dei titoli assegnati ai figli deve essere strettamente correlato con la superficie sulla quale sono maturati?

Si; poiché la successione si concretizza con il passaggio parziale o totale dei dati di riferimento dal soggetto deceduto agli eredi.

2.1.4. Cosa si intende per successione anticipata? Il passaggio di azienda da padre a figlio è considerato successione anticipata oppure le quote del padre vengono ritirate?

Per successione anticipata si intende, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2004:

il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Il passaggio dei dati di riferimento tra i soggetti operanti la successione anticipata, comporta il calcolo e la successiva fissazione dei titoli da parte del successore; l'intestatario dei titoli diventa il successore. In altri termini, in qualsiasi caso di successione anticipata, il trasferimento dei titoli tra dante causa e successore è a carattere definitivo.

2.1.5. Nel decreto MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787, relativamente ai criteri di ammissibilità - successione anticipata - all'art. 3 comma 1, lettera b) si indica il caso di due agricoltori «al quale il primo può succedere per successione legittima». Nel caso in cui un'azienda sia trasferita dal nonno al nipote (ignorando il figlio che è ancora in vita) si può ricondurre al caso di successione legittima?

Si. La condizione di «successibile» prescinde dall'effettiva possibilità di essere erede. Pertanto il nipote (figlio del figlio) può essere considerato tale nei confronti del nonno anche se il figlio del nonno (che è il padre del nipote) è ancora in vita.

2.2. EVENTI ECCEZIONALI:

2.2.1. Un allevatore attivo nel periodo di riferimento con una produttività aziendale media di 10 ettari e con un allevamento di 150 bovini maschi, nel 2001, per ragioni legate ad eventi epidemiologici, ha dovuto abbattere 100 capi. Cosa succede?

L'allevatore in questione può, attraverso la ricognizione preventiva, descrivere e documentare l'evento eccezionale che ha condizionato il minor dato di riferimento nel triennio.

Gli verranno calcolati i titoli soltanto sugli anni 2000 e 2002, per cui riceverà 10 titoli. L'esclusione dal calcolo dei dati di riferimento del 2001 riguarderà unicamente i premi zootecnici e non i dati relativi ai premi «superfici».

2.2.2. Nel caso in cui un'azienda chieda la modifica, nella fase di ricognizione preventiva, dei dati del triennio di riferimento 2000/2002 per cause eccezionali in particolare per vincoli agroambientali (regolamenti (CE) n. 2078/1992 e n. 1257/1999), escludendo tutti e tre gli anni, il calcolo dei dati medi verrà fatto da Agea direttamente sul triennio precedente 1997/1999 oppure l'azienda può scegliere anche un solo anno del triennio 1997/1999? Ed inoltre, in quale caso un'azienda può scegliere (se può farlo) uno solo o più anni di riferimento al di fuori dei due trienni previsti?

La procedura di esclusione di uno o due anni si applica *mutatis mutandis*, al triennio 1997-1999. Qualora fossero eliminati dal calcolo anche tutti e tre gli anni di questo triennio, si prenderà a riferimento la dichiarazione del primo anno di applicazione del regime di disaccoppiamento (v. art. 16, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004). Tale ultima possibilità non vale per le altre circostanze eccezionali.

In sostanza, la scelta dell'esclusione di uno o più anni dal calcolo dell'importo di riferimento, a patto che ovviamente vi sia correlazione tra l'impegno agroambientale ed il minore pagamento percepito, è lasciata alla libera volontà dell'imprenditore. Libera scelta applicabile prima nell'ambito del triennio 2000-2002 e, successivamente, se egli ha escluso dal calcolo i dati relativi a tutti questi tre anni, nell'ambito del triennio 1997-1999. Al di fuori di questi due trienni se il produttore ha escluso tutti i sei anni (dal 1997 al 2002) dovrà riferirsi necessariamente alla dichiarazione del 2005.

Si fa notare che la scelta di escludere uno o più anni dal periodo di riferimento non è né deve essere necessariamente correlata alla durata di impegno agroambientale. In altre parole, se ad esempio un impegno agroambientale ex regolamento n. 1257/1999 decorre dal 2000 e copre il triennio 2000-2002, il produttore ha la facoltà di escludere dal calcolo i tre anni e chiedere di far riferimento ai tre anni precedenti, come sopra descritto. Ma il produttore potrà scegliere anche di escludere solo due anni del triennio (ad es. il 2000 ed il 2002); l'amministrazione in questo caso provvederà a calcolare il pagamento unico aziendale prendendo a riferimento unicamente l'anno residuo (nel caso dell'esempio il 2001).

2.2.3. Nel caso di errore dichiarativo dovuto al tramite o al CAA, e di successiva denuncia di sinistro regolarmente liquidato dall'assicurazione, è possibile barrare il caso D 10 della «scheda per la verifica aziendale»? In caso affermativo per «atto comprovante il fatto asseverato da terzi» è sufficiente la copia della denuncia presentata o è necessaria ulteriore documentazione?

Dipende da che evento si è verificato. Nel caso di specie occorrerà la copia della denuncia all'assicurazione e la ricevuta di liquidazione.

Se la controversia non fosse stata tra agricoltore e soggetto tramite di presentazione della domanda, bensì tra agricoltore e pubblica amministrazione l'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004 garantisce comunque la fruibilità di titoli dalla riserva. Detti titoli saranno calcolati sulla base della decisione giudiziaria definitiva o del provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro.

2.3. SCISSIONE DI AZIENDE:

2.3.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore ha svolto attività agricola con suo figlio. Successivamente, hanno diviso tra loro l'azienda. Il figlio costituirà un'azienda completamente separata da quella di famiglia che continuerà ad essere gestita dal primo agricoltore. Questi vorrebbe che il figlio acquisisse alcuni dei titoli spettanti all'azienda originaria. Come sarà possibile ciò?

1. La società ora si è scissa in due ditte individuali (quella del primo agricoltore e quella di suo figlio) si tratta, dunque, di un caso di scissione di azienda.

In questo caso sia l'agricoltore che il figlio dovranno recarsi presso il CAA designato per la tenuta del fascicolo aziendale e procedere alla registrazione del movimento aziendale; i dati di riferimento del triennio verranno suddivisi tra i due e ciascuno diventerà titolare dei titoli in coerenza con la suddivisione dei dati stessi.

2. Se l'azienda è un impresa familiare, continua a mantenere il nome originario e l'agricoltore interessato ha semplicemente trasferito parte dei beni dell'azienda a suo figlio. Si tratta dunque di un ipotesi di successione anticipata parziale.

Il figlio dovrà, attraverso la procedura della ricognizione preventiva, registrare il movimento aziendale con i documenti giustificativi previsti per il caso di successione anticipata e procedere a collegare i dati di riferimento corrispondenti all'entità del trasferimento.

2.3.2. Una società semplice composta da padre e figlio ha presentato domanda PAC nel 2002 per ha 110, nel 2001 per ha 140 e nel 2002 per ha 130. Nell'ottobre 2001 il figlio ha aperto una ditta individuale presentando domanda PAC 2002 per ha 30. A novembre 2002 la società semplice si scioglie ed i terreni vengono così distribuiti: ha 130 al figlio e ha 10 ad un altro figlio dell'agricoltore, a sua volta titolare di azienda individuale costituita al novembre 2002. Un altro agricoltore che ha presentato domanda PAC nel 2000 per ha 25, nel 2001 per ha 25 e nel 2002 per ha 25, cede in affitto, a luglio 2004, la sua azienda rispettivamente per ha 15 ed ha 10 ai figli del primo agricoltore. Le domande sono:

I due figli dell'agricoltore in questione acquisiscono i titoli della società semplice iniziale e in che proporzioni?

Si tratta di un caso di scissione di azienda da trattare con le modalità della ricognizione preventiva e con le proporzioni che essi stessi decideranno. Occorre sottolineare che, come in tutti i casi di subentro al titolare dell'azienda nel periodo di riferimento, non stiamo trattando di trasferimento di titoli ma di trasferimento dei dati di riferimento per il calcolo dei futuri titoli.

Il primo figlio può acquisire contemporaneamente i titoli della società semplice e quelli della sua ditta individuale?

Si: in realtà, per quanto sopra detto, questi avrà dei titoli calcolati sulla base dell'insieme dei dati di riferimento relativi che lo riguardano direttamente e indirettamente, per la registrazione dei movimenti aziendali sopra menzionati.

2.3.3. Una società agricola composta da due soggetti possiede 180 quote ovini per le quali presenta da diversi anni domanda di premio PAC. Uno dei due (che ricopriva la carica di legale rappresentante della società) muore. In seguito a ciò l'altro soggetto ed il figlio della persona deceduta, vorrebbero sciogliere la società e costituire due nuove aziende separate. In tale caso l'allevamento andrebbe totalmente all'erede. Si chiede:

a) *chiudendo la società e quindi la partita IVA della società, si può rischiare di perdere i titoli al premio unico?*

b) *qual è la procedura più corretta per passare i titoli al premio alla nuova azienda che gestisce l'allevamento?*

c) *eventualmente (al fine di evitare la perdita di titoli) è possibile e conveniente mantenere aperta la partita IVA della società alla quale verrebbe assegnato un piccolo quantitativo di terreno e procedere ugualmente alla costituzione di due nuove aziende?*

La situazione in cui viene a trovarsi l'azienda d'origine è un caso di eredità. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *b)* il figlio dell'agricoltore deceduto subentra al padre e può pretendere che gli siano attribuiti i titoli maturati nel periodo di riferimento dal genitore.

Nella società originaria subentra il figlio al posto dell'agricoltore deceduto. Ora, se per ragioni personali o economiche, i due nuovi soci decidono di continuare l'attività costituendo due nuove aziende separate, siamo di fronte ad un caso di scissione, disciplinato dall'art. 33, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 795/2004. Ai sensi del citato art. 33, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi proporzionalmente al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine (la vecchia società). In particolare il numero e il valore dei titoli sarà stabilito sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativo alle unità di produzione trasferite dall'azienda originaria, dove per unità di produzione si intende almeno un'area o un capo di bestiame, che abbia dato titolo a pagamenti diretti nel periodo di riferimento. In tal caso, risulta inutile tenere in vita la vecchia azienda, in quanto i due agricoltori non corrono alcun rischio di perdere i titoli accumulati, poiché la norma tutela la loro posizione.

In sintesi: chiudendo la società originaria non si perdono i titoli se si procede a scissione. Pertanto, non ha senso mantenere in vita la vecchia azienda al fine di mantenere i titoli all'aiuto, in quanto la scissione permette di dividerli tra i due agricoltori attraverso le procedure della ricognizione preventiva.

3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO.

3.1. Vendita e/o affitto del terreno nel 2004:

3.1.1. Un agricoltore che nel periodo di riferimento ha svolto attività agricola, nel 2004 intende vendere o affittare la sua azienda. Può quindi vendere o affittare i titoli insieme al terreno?

Sì, nel 2004, l'agricoltore in questione potrà vendere o affittare il suo terreno. Per quanto riguarda il trasferimento dei titoli, come previsto, rispettivamente, agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004, deve inserire nel contratto di vendita o di affitto una clausola che specifica che il trasferimento del terreno è comprensivo dei titoli.

Per perfezionare il trasferimento egli dovrà comunque fissare i titoli a suo nome; questa operazione deve essere effettuata direttamente dall'interessato, nel caso di affitto, mentre nel caso di vendita è possibile effettuare tale operazione direttamente ovvero delegare l'acquirente per la presentazione della domanda di fissazione dei titoli a nome del venditore.

3.1.2. Nell'art. 17 del regolamento CE n. 795/2004, richiamato dall'art. 11 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, si fa riferimento all'autorizzazione che il venditore deve rilasciare all'acquirente. Come deve essere scritta? Deve essere una scrittura privata o un atto pubblico? In sostanza quale è il valore effettivo di tale autorizzazione, alla luce dell'art. 17, comma 5, che prevede le domande contestuali del venditore e dell'acquirente?

Per quanto riguarda la forma della clausola, l'art. 10 del decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982. Per analogia, anche le clausole modificatrici dei contratti di vendita di azienda possono essere redatte con la stessa forma.

Per quanto riguarda il valore effettivo della clausola, essa non è in contrasto con la scelta di applicare il paragrafo 5, dell'art. 17, del regolamento (CE) n. 795/2004 che, ricordiamo, stabilisce che le domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore (domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la seconda contenga un riferimento alla prima; infatti, in questo caso, dobbiamo considerare che per la fissazione e l'utilizzo dei titoli e l'accesso al regime di pagamento unico occorre che siano presenti tre atti:

1. il contratto modificato con la clausola (detta clausola serve per perfezionare il contratto di vendita dell'azienda per poterlo considerare come documento valido al fine del trasferimento del titolo);

2. la domanda di fissazione dei titoli (senza domanda di fissazione non esiste il titolo e pertanto non esiste l'oggetto del trasferimento); tale domanda, con l'allegato contratto modificato, deve essere presentata dal venditore:

direttamente dal venditore;

attraverso l'acquirente con la stipula di una delega a presentare la domanda di fissazione a nome del venditore (la delega va anch'essa allegata alla domanda).

3. la domanda di accesso al regime di pagamento unico che viene presentata dall'acquirente.

Il fatto che vi sia la possibilità che le domande dell'acquirente (domanda di aiuto) e del venditore (domanda di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la seconda contenga un riferimento alla prima, soddisfa l'esigenza di tracciare il collegamento tra utilizzo dei titoli (domanda di aiuto) e fissazione degli stessi (domanda di fissazione).

3.1.3. Se un affitto di terreno è iniziato nel 2003 prima del 29 settembre con una durata di tre anni come verranno gestiti i titoli se chi ha affittato (locatore) non intende includere nei contratto di affitto anche i titoli afferenti la superficie affittata? Il regolamento (CE) n. 795/2004, infatti, specifica che tale passaggio è ammesso solo per contratti di 6 o più anni (successivamente ridotti a 5 anni).

Per il caso descritto in domanda non è prevista l'attribuzione di alcun titolo; infatti il regolamento (CE) n. 795/2004, relativamente all'accesso alla riserva nazionale prevede sia per il caso degli «investimenti» (art. 21), sia per il caso della «locazione e acquisto di terreni dati in locazione» (art. 22), la fattispecie del contratto di lungo periodo (sei o più anni, riportati dalla normativa nazionale a cinque anni o più); la possibilità di far confluire nel contratto di affitto (di qualsiasi durata) dei terreni il trasferimento temporaneo dei titoli è peraltro lasciato alla volontà delle parti (art. 27 del citato regolamento comunitario), cosa che nell'esempio non si è verificata.

Naturalmente non sono pregiudicate le possibilità di richiedere titoli da riserva se ricorrano le altre fattispecie previste ai paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 19, 20, 23 del regolamento (CE) n. 795/2004.

3.2. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):

3.2.1. Esiste un requisito territoriale per fissare i titoli speciali (senza terra)?

In linea di principio no. Se un coltivatore compra o affitta un equivalente numero di ettari, i titoli speciali diventano titoli standard se inseriti nella domanda di accesso al regime di pagamento unico.

Se invece egli decide di fissare i titoli speciali, anche in questo caso non esistono requisiti territoriali, vale però il vincolo del mantenimento di almeno il 50% dei capi ammessi al premio durante il periodo di riferimento (il numero medio di capi espresso in Unità di Bestiame Adulto).

3.2.2. Se avviene un trasferimento di titoli speciali verso un'azienda che dispone di terreni eleggibili senza titoli, tali titoli speciali possono essere utilizzati come ordinari?

Si.

04A10851

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 novembre 2004

Dollaro USA	1,2911
Yen giapponese	136,57
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,69625
Corona svedese	9,1160
Franco svizzero	1,5273
Corona islandese	87,25
Corona norvegese	8,2300
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57740
Corona ceca	31,420
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6788
Lira maltese	0,4314
Zloty polacco	4,2636
Leu romeno	40684
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	39,708
Lira turca	1884400
Dollaro australiano	1,7049
Dollaro canadese	1,5397
Dollaro di Hong Kong	10,0394
Dollaro neozelandese	1,8646
Dollaro di Singapore	2,1326
Won sudcoreano	1424,86
Rand sudafricano	8,0239

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11120

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 115 del 5 ottobre 2004 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Tiamulin 10"».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2004, alla pagina 20, seconda colonna, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30».

04A10868

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril EG»

Estratto decreto n. 1017 del 28 luglio 2004

Medicinale: ENALAPRIL EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171039/M (in base 10) 12HV8Z (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

14 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171332/M (in base 10) 12HVL4 (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171015/M (in base 10) 12HV87 (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171027/M (in base 10) 12HV8M (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171041/M (in base 10) 12HV91 (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171054/M (in base 10) 12HV9G (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171066/M (in base 10) 12HV9U (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171078/M (in base 10) 12HVB6 (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171080/M (in base 10) 12HVB8 (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171092/M (in base 10) 12HVBN (in base 32);

150 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - AI.C. n. 036171104/M (in base 10) 12HVC0 (in base 32);

200 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171116/M (in base 10) 12HVCD (in base 32);

250 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171128/M (in base 10) 12HVCS (in base 32);

300 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171130/M (in base 10) 12HVCU (in base 32);

400 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171142/M (in base 10) 12HVD6 (in base 32);

500 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171155/M (in base 10) 12HVDM (in base 32);

1000 compresse in blister AL/PVCD da 5 mg - A.I.C. n. 036171167/M (in base 10) 12HVDZ (in base 32);

10 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171179/M (in base 10) 12HVFC (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171181/M (in base 10) 12HVFF (in base 32);

28 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171193/M (in base 10) 12HVFT (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171205/M (in base 10) 12HVG5 (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171217/M (in base 10) 12HVGK (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171229/M (in base 10) 12HVGX (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171231/M (in base 10) 12HVGZ (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171243/M (in base 10) 12HVHC (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171256/M (in base 10) 12HVHS (in base 32);

150 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171268/M (in base 10) 12HVJ4 (in base 32);

200 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171270/M (in base 10) 12HVJ6 (in base 32);

250 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171282/M (in base 10) 12HVJL (in base 32);

300 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171294/M (in base 10) 12HVJY (in base 32);

400 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171306/M (in base 10) 12HVKB (in base 32);

500 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171318/M (in base 10) 12HVKQ (in base 32);

1000 compresse in blister AL/PVCD da 20 mg - A.I.C. n. 036171320/M (in base 10) 12HVKS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato 5 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa, talco, magnesio stearato.

1 compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa, talco, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172) ossido di ferro rosso (E172).

Produzione: KRKA D.D. Novo Mesto Smarjeska Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto Slovenia; Stada Arzneimittel AG stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania.

Controllo e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania; Doppel Farmaceutici S.r.l. Stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza Italia.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco) come terapia aggiuntiva ai diuretici non risparmiatori di potassio e, dove appropriato, digitale. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti asintomatici con ridotta funzione del ventricolo sinistro (frazione d'eiezione del ventricolo sinistro LVEF $\leq$ 35%). Prima di iniziare il trattamento preventivo si deve accertare la presenza di disfunzione sistolica ventricolare sinistra con appropriate tecniche diagnostiche.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10692

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril Alpharma»

Estratto decreto n. 1018 del 28 luglio 2004

Medicinale: ENALAPRIL ALPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alpharma A.S. Harbitzalleen 3 - P.O. BOX 158 - Skoyen Oslo Norway.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316040/M (in base 10) 12N8W8 (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

28 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316141/M (in base 10) 12N8ZF (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

14 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316228/M (in base 10) 12N924 (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro;

14 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316329/M (in base 10) 12N959 (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316014/M (in base 10) 12N8VG (in base 32);

14 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316026/M (in base 10) 12N8VU (in base 32);

20 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316038/M (in base 10) 12N8W6 (in base 32);

30 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316053/M (in base 10) 12N8WP (in base 32);

49 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316065/M (in base 10) 12N8X1 (in base 32);

50 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316077/M (in base 10) 12N8XF (in base 32);

60 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316089/M (in base 10) 12N8XT (in base 32);

98 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316091/M (in base 10) 12N8XV (in base 32);

100 compresse in contenitore PP da 5 mg - A.I.C. n. 036316103/M (in base 10) 12N8Y7 (in base 32);

10 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316115/M (in base 10) 12N8YM (in base 32);

14 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316127/M (in base 10) 12N8YZ (in base 32);

20 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316139/M (in base 10) 12N8ZC (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316154/M (in base 10) 12N8ZU (in base 32);

49 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316166/M (in base 10) 12N906 (in base 32);

50 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316178/M (in base 10) 12N90L (in base 32);

60 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316180/M (in base 10) 12N90N (in base 32);

98 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316192/M (in base 10) 12N910 (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036316204/M (in base 10) 12N91D (in base 32);

10 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316216/M (in base 10) 12N91S (in base 32);

20 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316230/M (in base 10) 12N926 (in base 32);

28 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316242/M (in base 10) 12N92L (in base 32);

30 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316255/M (in base 10) 12N92Z (in base 32);

49 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316267/M (in base 10) 12N93C (in base 32);

50 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316279/M (in base 10) 12N93R (in base 32);

60 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316281/M (in base 10) 12N93T (in base 32);

98 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316293/M (in base 10) 12N945 (in base 32);

100 compresse in contenitore PP da 20 mg - A.I.C. n. 036316305/M (in base 10) 12N94K (in base 32);

10 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316317/M (in base 10) 12N94X (in base 32);

20 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316331/M (in base 10) 12N95C (in base 32);

28 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316343/M (in base 10) 12N95R (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316356/M (in base 10) 12N964 (in base 32);

49 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316368/M (in base 10) 12N96J (in base 32);

50 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316370/M (in base 10) 12N96L (in base 32);

60 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316382/M (in base 10) 12N96Y (in base 32);

98 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316394/M (in base 10) 12N97B (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036316406/M (in base 10) 12N97Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: 5 mg di enalapril maleato;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, sodio bicarbonato.

1 compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di enalapril maleato;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, sodio bicarbonato, ferro ossido rosso (E172), e ferro ossido giallo (E172).

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reikjavikurvegi 78 P.O. BOX 420 IS- 222 Hafnarfjordur Islanda.

Rilascio dei lotti: Alpharma Ltd Whiddon Valley Barnstaple Devon EX 32 8NS UK

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Come terapia nell'insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco) con diuretici non risparmiatori di potassio e, dove appropriato, digitale. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti asintomatici con funzionalità ridotta del ventricolo sinistro (frazione d'eiezione del ventricolo sinistro LVEF $\leq$ 35%). Prova della disfunzione sistolica del ventricolo sinistro deve essere ottenuta attraverso appropriate tecniche diagnostiche prima di iniziare un trattamento preventivo.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longazem»

Estratto decreto n. 430 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DE SALUTE S.R.L., con sede in via Cadore n. 7, Soresina, Cremona, con codice fiscale 01155930199:

Medicinale: LONGAZEM.

Confezione A.I.C. n. 028217014 - «300 mg capsule rigide a rilascio modificato»14 capsule,

è ora trasferita alla società:

Dif-Int Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan n. 2, Delft, Olanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome deI vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Acraf».

Estratto decreto n. 431 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.A., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale 03907010585:

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO ACRAF.

Confezioni:

A.I.C. n. 030009017 - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030009029 - 1000 compresse 500 mg,

è ora trasferita alla società:

Angenerico S.p.A, con sede in via Nocera Umbra n. 75, Roma, con codice fiscale 07287621002.

Con conseguente variazione della denominazione in: «Acido Acetilsalicilico Angenerico».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rino Calyptol»

Estratto decreto n. 432 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.A., con sede in piazzale Turr n. 5, Milano, con codice fiscale 00832400154:

Medicinale: RINO CALYPTOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028742017 - gocce nasali flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028742029 - nebulizz. nasale flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028742031 - spray nasale flacone 15 ml,

è ora trasferita alla società:

Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour n. 70, Mede, Pavia, con codice fiscale 01108720598.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanevor»

Estratto decreto n. 433 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo Pegaso n. 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 10433130159:

Medicinale: VANEVOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034926016 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg;

A.I.C. n. 034926028 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g,

è ora trasferita alla società:

Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia, Roma, con codice fiscale 01597401205.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mefoxin»

Estratto decreto n. 434 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret, con sede in 3 Avenue Hoche, 75008 Parigi, Francia:

Medicinale: MEFOXIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024027017 - «1 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» i flaconcino polvere +1 fiala solvente 2ml;

A.I.C. n. 024027029 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere +1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 024027031 - «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 20 ml,

è ora trasferita alla società:

Visufarma S.r.l., con sede in via Canino n. 21, Roma, con codice fiscale 05101501004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frut»

Estratto decreto n. 435 del 21 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.A., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo Pegaso n. 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 10433130159:

Medicinale: FRUT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033504010 - «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033504022 - «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml,

è ora trasferita alla società:

Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia, Roma, con codice fiscale 01597401205.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10690

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401266/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77